

Ordinanza del DFE concernente l'approvvigionamento del Paese con cereali panificabili

Modifica del 1° giugno 2000

*Il Dipartimento federale dell'economia
ordina:*

I

L'ordinanza del DFE del 16 giugno 1986¹ concernente l'approvvigionamento del Paese con cereali panificabili è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1

¹ Le forniture effettuate dopo il mese di agosto danno diritto, indipendentemente dalla qualità del grano, ai seguenti supplementi:

	Fr. per 100 kg
1-15 settembre	0.40
16-30 settembre	0.70
1-15 ottobre	1.—
16-31 ottobre	1.50
1-15 novembre	2.—
16-30 novembre	2.50
1-15 dicembre	2.90
16-31 dicembre	3.10
gennaio	3.30
febbraio	3.50
marzo	3.60
aprile	3.70
maggio	3.80
giugno	3.90

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000

1° giugno 2000

Dipartimento federale dell'economia:
Pascal Couchepin

¹ RS 916.111.011